CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 3-12-2010 N° 24575

Immobili – agevolazioni prima casa – avviso di liquidazione per insussistenza delle caratteristiche per usufruire delle agevolazioni – proroga dei termini - legittimità

24575 10

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Oggetto

TRIBUTI

Imp. in genere, under no. proroga
di termini, effetti

R.G.N. 7154/2009

Cron. 24545

Rep.

Ud. 22/09/2010

PU

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente -

Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -

Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -

Dott. CARLO PARMEGGIANI - Rel. Consigliere -

Dott. EUGENIA MARIGLIANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7154-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

2010

2257

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA VIA [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted], che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 491/2007 della COMM.TRIB.REG. di [redacted] depositata il 12/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l'Avvocato [redacted], che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il resistente l'Avvocato [redacted], che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] acquistava con atto stipulato il 21-12-2000 un immobile ubicato in Roma, per cui chiedeva le agevolazioni fiscali per la prima casa.
La Agenzia delle Entrate di Roma notificava alla contribuente in data 27-1-2005, avviso di liquidazione con il quale, accertate caratteristiche di lusso dell'immobile, incompatibili con il beneficio richiesto, ingiungeva il pagamento delle normali imposte sui trasferimenti di immobili oltre interessi e sanzioni.
La contribuente impugnava l'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sostenendo in via preliminare la intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, ex art. 76 DPR n. 131/86, per decorso del termine triennale ivi previsto, e, nel merito, la infondatezza dell'assunto del medesimo.
La Commissione respingeva il ricorso.
Appellava la contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 491/1/07, in data 18-12-2007, depositata il 12-2-2008, lo accoglieva, ritenendo fondata la eccezione di decadenza di cui sopra.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con un motivo.
La contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo la Agenzia deduce violazione dell'art. 11, commi 1 e 1 bis della L. n. 289 del 2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
Espone che la Commissione Regionale, nella impugnata sentenza, ha ritenuto che la proroga biennale rispetto all'ordinario termine triennale di cui all'art 76 DPR n. 131/86, per la rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché dell'INVIM, prevista dall'art. 11 comma 1 della L. n. 289 del 2002, con riferimento alla ipotesi di condono ivi prevista, per il caso in cui la relativa istanza non sia stata presentata a sia inefficace, si applica alla sola ipotesi di accertamento di maggior valore di cui al comma 1. e non alla ipotesi di agevolazioni tributarie (tra cui quelle di cui si discute) previste dal comma 1 bis della stessa norma di legge. Ciò sostanzialmente perché la proroga non è

menzionata nel comma 1 bis, e per il carattere di specialità di tale diposizione questa non può intendersi come estensibile a casi ulteriori rispetto a quelli letteralmente previsti dalla legge, per il principio di stretta interpretazione che vige in questa materia.
Sostiene l'Ufficio che la interpretazione sia letterale che sistematica della normativa conduce alla conclusione opposta, ovvero alla applicabilità della proroga anche ai casi previsti dal comma 1 bis citato.
Formula conseguente quesito di diritto.
La intimata in controricorso sostiene la tesi fatta propria dal giudice di appello.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già ripetutamente espresso il principio della applicabilità della proroga alle ipotesi di violazione della normativa regolante le agevolazioni tributarie, tra cui rientra la fattispecie in oggetto, ritenendo manifestamente infondata la tesi opposta (ord. n. 4321 del 2009; ord. n. 12069 del 2010).
Deve infatti osservarsi, conformemente a quanto esposto in ricorso, che il comma 1 bis con la dizione " le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite.."esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che precede. Da ciò si deduce che la proroga prevista nel primo comma per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1 bis, senza necessità di un esplicito richiamo. D'altro canto, la previsione in entrambi i commi di un condono per le violazioni previste, impone tale conclusione, essendo del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso.
Conforta tale tesi la constatazione che la prima stesura dell'articolo in questione conteneva il solo primo comma. e, allorchè fu aggiunto il comma 1 bis,unitamente alla previsione del condono (art. 5 bis D.L. n. 282 del 2002) fu contestualmente modificata la rubrica del medesimo con la aggiunta della dizione " proroga dei termini" il che rende ben chiara la intenzione del legislatore di riferire la proroga anche alle ipotesi di nuova previsione.
Infine, è invalso nella legislazione concernente i condoni fiscali l'uso concedere proroghe alla autorità incaricate degli accertamenti, in relazione

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

al maggior lavoro che l'esame delle istanze di condono impone agli Uffici, (v. tra i molti l'art. 57 L. n. 413 del 1991) il che ulteriormente conferma la identità di " ratio" delle disposizioni parola, che conferma la tesi accolta (in relazione al noto brocardo " ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio")

Il ricorso deve quindi essere accolto, la sentenza cassata e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che applicherà l'enunciato principio e provvederà anche sulla spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.

Il Presidente

Il consigliere est.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 3 DIC 2010
IL CANCELLIERE
Marcello Baragona

IL CANCELLIERE
Marcello Baragona